

CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STAND-BY

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DELLA CAMPANIA

Società per azioni con sede legale in Napoli, via Filangieri n. 36 e sede amministrativa in Avellino, Collina Liguorini
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 04504971211
Iscrizione all'Albo delle Banche 5558 - Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Telefono 0825/651 (centralino) - Fax 0825/655260
Sito internet: www.bancacampania.it
Indirizzo e-mail: info@bancacampania.it

CHE COS'E' IL SERVIZIO "CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STAND-BY"

Il **credito documentario** consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (**Banca emittente**) su ordine e per conto di un proprio cliente, generalmente acquirente di merci o servizi all'estero (**Ordinante**). Con l'operazione di credito documentario la banca effettua, o fa effettuare da propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine stabilito, in favore di un terzo (**Beneficiario**), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante. Il venditore della merce dovrà presentare i documenti commerciali, relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci, che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti dal credito.

Il credito documentario è una operazione diffusa nel commercio internazionale ed è fortemente caratterizzata dalla contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo i principi e le regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale.

I **crediti documentari**, con particolare riferimento ai **mandati conferiti dal Cliente** e alle operazioni effettuate in esecuzione degli stessi, sono regolati dal contratto sottoscritto dalle parti e dalle "Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari" (testo redatto dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi - CCI -, versione vigente), dalle "Norme supplementari alle NUU per la presentazione elettronica" (NUUe, versione vigente) e dalla "Prassi bancaria internazionale uniforme per l'esame dei documenti nelle operazioni di credito documentario" (PBIU, pubblicazione versione vigente della CCI), in quanto non espressamente derogate.

La **lettera di credito Stand-by (Stand-by Letter of Credit - SBLC)** è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La SBLC viene infatti attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario. Le lettere di credito Stand-by sono disciplinate dalle stesse norme, sopra menzionate, che regolano i crediti documentari.

Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore/esportatore.

Tra i **principali rischi** dei Crediti documentari e delle lettere di credito Stand-by, vanno tenuti presenti:

- poiché l'operazione di credito documentario o lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante, condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi, l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo;
- le operazioni in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

Caratteristiche specifiche del servizio "Crediti documentari e lettere di credito stand-by"

| | |
|--|--|
| A chi è rivolto | <i>Principalmente a importatori ed esportatori di merce o servizi</i> |
| Cosa fare per attivarlo | <i>Viene attivato dall'importatore che dà istruzioni alla propria banca di emettere il credito. L'importatore deve avere un'apposita linea di fido e compilare il mandato per apertura di credito all'importazione</i> |
| A chi rivolgersi per ulteriori informazioni | <i>Presso tutte le filiali della Banca della Campania</i> |
| Servizio correlato | <i>Sconto pro-soluto -finanziamento (crediti import)</i> |

CONDIZIONI ECONOMICHE

| COMMISSIONI E SPESE | |
|---|--|
| Recupero spese per invio comunicazioni periodiche | € 0,90 |
| Recupero spese per invio altre comunicazioni previste dalla normativa sulla trasparenza | € 0,00 |
| CREDITI DOCUMENTARI ALL'ESPORTAZIONE | |
| Commissioni di intervento/negoziazione | 0,308% minimo € 5,20 |
| Notifica, diritto fisso | € 41,00 |
| Commissione di conferma (se confermati) | da concordarsi ogni volta in funzione del Paese emittente. |
| Commissione di utilizzo (se con pagamento a vista) | 0,359%, minimo € 41,00 |
| Commissione di accettazione (se con pagamento differito): | € 41,00 minimo |
| a 1 mese | 0,41% |
| a 2 mesi | 0,41% |
| a 3 mesi | 0,513% |
| a 4 mesi | 0,718% |
| a 5 mesi | 0,82% |
| a 6 mesi | 1,025% |
| Per periodi superiori a 6 mesi verrà applicata una commissione aggiuntiva dello 0,25% per ogni ulteriore mese. | |
| Commissione di modifica | € 41,00 |
| Commissione di trasferimento (in caso di trasferimento crediti documentari ricevuti) | 0,41%, minimo € 41,00 |
| Spese per giro documenti (per invio documenti a banche): | |
| Italia | € 13,33 |
| Europa | € 37,07 |
| Altri paesi | € 42,36 |
| Richieste d'esito / Solleciti / FAX | € 23,83 |
| Diritti d'urgenza | € 21,18 |
| CREDITI DOCUMENTARI ALL'IMPORTAZIONE | |
| Commissioni di intervento/negoziazione | 0,308% minimo € 5,20 |
| Commissione di apertura (per mese o frazione) | 0,103%, minimo € 41,00 |
| Spese apertura (anche per crediti documentari stand-by) | € 41,00 |
| Commissione di utilizzo (se con pagamento a vista) | 0,359%, minimo € 41,00 |
| Commissione di accettazione (se con pagamento differito): | € 41,00 minimo |
| a 1 mese | 0,615% |
| a 2 mesi | 0,82% |
| a 3 mesi | 0,923% |
| a 4 mesi | 1,23% |
| a 5 mesi | 1,538% |
| a 6 mesi | 1,845% |
| Per periodi superiori a 6 mesi verrà applicata una commissione aggiuntiva dello 0,26% per ogni ulteriore mese. | |
| Qualora le competenze della Banca Corrispondente siano convenute a carico del beneficiario, per quanto riguarda utilizzo e accettazione, non si applicano le commissioni sopra riportate, bensì quelle previste i per "Crediti documentari all'Esportazione", elencate al paragrafo precedente. | |
| Commissioni in caso di: | |
| - modifiche che cambiano validità/importo (per mese/frazione) | 0,103%, minimo € 41,00 |
| - modifiche che non cambiano validità/importo | € 41,00 |
| - mancato utilizzo | 0,205%, minimo € 41,00 |
| Spese per accettazione | € 15,38 |

| | |
|---|--------------------------------|
| Spese per modifica | € 15,38 |
| Richieste d'esito / Solleciti / FAX | € 12,30 |
| Diritti d'urgenza | € 15,38 |
| Eventuali ulteriori spese possono essere reclamate da Banche estere. | |
| | |
| Spesa forfetaria La Banca e il Cliente possono concordare bilateralmente l'applicazione di una unica spesa forfetaria in sostituzione di tutte o alcune delle commissioni e/o spese sopra dettagliate incluse le commissioni di intervento/negoziazione. Dal calcolo della spesa forfetaria sono comunque escluse le spese eventualmente reclamate da banche estere, comprese quelle per modifiche richieste dal cliente relativamente a una pratica di credito notificata alla banca dell'esportatore. La spesa forfetaria è determinata in millesimi sull'importo del credito documentario. | |
| | |
| Crediti documentari stand-by | |
| | |
| Commissione (annuale) | 3,08% con un minimo di € 51,25 |

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto da parte del cliente

Il contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente e la Banca potranno recedere liberamente dal contratto (art. 1373 cod. civ.).

Recesso dal contratto da parte della Banca

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del rapporto, che dovrà avvenire entro il termine massimo di **60** giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Vertenze e Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, Collina Liguorini, Avellino, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito

www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi:

Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, Telefono: 02 724241

Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via XX Settembre, 97/e, 00187 Roma, Telefono: 06 47921

Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, Telefono: 081 7975111

Conciliazione

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

LEGENDA

| | |
|---|---|
| Apertura | Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by Letter of Credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito. Il credito documentario è irrevocabile, quindi solo il beneficiario può rifiutarlo o autorizzarne la chiusura anticipata |
| Banca emittente | Banca che assume l'impegno, per conto del cliente (Ordinante), nei confronti del fornitore di merci o servizi |
| Beneficiario | Generalmente, il fornitore estero delle merci o servizi oggetto della transazione. |
| Camera di Commercio Internazionale di Parigi (CCI) | Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili. |
| Modifica | Indica la variazione dei termini del credito originario. Le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte. |
| Ordinante | Il cliente della Banca che conferisce alla medesima l'ordine di pagare il fornitore estero (Beneficiario) |
| Prestazione prevista del credito | Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno. Nel caso di credito confermato la Banca del Beneficiario si assume, nei confronti del medesimo, gli stessi obblighi della Banca emittente. |
| Rischio Paese | Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.). |
| Utilizzo | E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione |
| | |